

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5238 del 25/09/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta AGRICOLA 2000 S.S. DI COLOMBARINI LUCA e C. - SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Masi Torello (FE), Via Portuense n. 10 e impianto nel Comune di Masi Torello (FE), Via Arginone. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), autorizzata con atto di A.U.A. n. 6957 del 11.11.2024, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-2812 del 17.05.2024, per la riconversione dell'impianto a biogas autorizzato, in un impianto a biometano da 300 Smc/h.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5451 del 25/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 23426/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **AGRICOLA 2000 S.S. DI COLOMBARINI LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Masi Torello (FE), Via Portuense n. 10 e impianto nel Comune di Masi Torello (FE), Via Arginone. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), autorizzata con atto di A.U.A. n. 6957 del 11.11.2024, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-2812 del 17.05.2024, **per la riconversione dell'impianto a biogas autorizzato, in un impianto a biometano da 300 Smc/h.**

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda di A.U.A., trasmessa in data 24.07.2024, compresa nella documentazione integrativa acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/135756 del 24.07.2024, presentata dalla Ditta AGRICOLA 2000 S.S. DI COLOMBARINI LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Masi Torello (FE), Via Portuense n. 10 e impianto nel Comune di Masi Torello (FE), Via Arginone, per la **modifica sostanziale** dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), autorizzata con atto di A.U.A. n. 6957 del 11.11.2024, adottato dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-2812 del 17.05.2024, adottato da Arpae;

VISTO che la documentazione di cui al Prot. n. PG/2024/135756 sopra citato, fa parte delle integrazioni richieste nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota Prot. n. PG/2024/105226 del 07.06.2024, relativo a istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03, presentata in data 30.05.2024, acquisita ai Prot. di Arpae nn. 94049, 99218, 99853, 99855, 99867, 99871, 99873 del 30.05.2024, riguardante lo stesso impianto

VISTO, in particolare, che l'istanza di modifica dell'A.U.A. sopra citata, è stata presentata per **la riconversione dell'impianto a biogas autorizzato, in un impianto a biometano da 300 Smc/h;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda:

- la modifica sostanziale della matrice emissioni in atmosfera;
- la modifica sostanziale della matrice impatto acustico;
- la modifica non sostanziale della matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- proseguimento senza modifiche della matrice scarichi idrici;

CONSIDERATO:

- che l'impianto sarà composto dalle seguenti sezioni operative:
 - servizi generali
 - digestione anaerobica
 - infrastrutture di trattamento e stoccaggio digestato
 - upgrading biometano
 - impianto di cogenerazione
 - punto di misura ed immissione in rete di distribuzione
- che, come dichiarato dalla Ditta, la conversione dell'impianto di digestione anaerobica esistente è attuata mediante i seguenti interventi:
 - nuova costruzione di capannone per lo stoccaggio delle biomasse in ingresso all'impianto;
 - nuova prevasca di diametro 12 m, per alimentare i sottoprodotti direttamente da scarico da automezzo;
 - copertura con recupero del biogas di vasca di stoccaggio del digestato grezzo;
 - nuova sezione di separazione del digestato e costruzione di trincea di stoccaggio del digestato separato;

- copertura con telo della vasca di stoccaggio del digestato chiarificato;
- sostituzione del cogeneratore esistente con uno di potenza elettrica pari a 350 kWel;
- nuova sezione di upgrading del biogas;
- realizzazione di piazzole di alimentazione per carro bombolaio;
- aggiornamento della viabilità e dei piazzali;
- adeguamento bacino di laminazione;

DATO ATTO che allo stato attuale la Società dichiara che sono in essere i seguenti titoli abilitativi:

- * Autorizzazione Unica, atto P.G. n. 45959 del 06.06.2011, adottato della Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03, modificato con atti di modifica non sostanziale: P.G. n. 41031/2012, P.G. n. 70553/2012, P.G. n. 95101/2012 (rettificato con atto P.G. n. 4845/2013), P.G. n. 8170/2013 e P.G. n. 6457/2014;
- * Autorizzazione Unica Ambientale, atto P.G. n. 6857 del 11.11.2014, adottato della Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, modificato con atto di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2017-6026 adottato da Arpae-SAC Ferrara;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L. n. 241/1990 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;
- la L.R. n. 4/2007;
- il D.P.R. n. 227/2011;
- la L.R. n. 15/2001, e s.m.i.
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "norme in materia ambientale"”;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;

VISTE le note di “Richiesta integrazioni” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/114681 del 21.06.2024 e del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/116958 del 25.06.2024, rilasciate nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03;

VISTA la “Relazione Tecnica” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/152303 del 22.08.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, nella quale, si esprimono, in particolare, le seguenti valutazioni:

Scarichi Idrici → *Per gli scarichi idrici, gestione delle Acque meteoriche di prima e seconda pioggia l'Azienda dichiara che:*

- *poichè modificando l'impianto la metratura della superficie impermeabilizzata aumenterà, e le acque di pioggia dei piazzali di manovra e delle coperture dei locali e delle zone viabilità in conformità a quanto previsto dalla DGR 286/05 e 1860/06, vengono considerate come acque di*

prima pioggia, si rende necessario aggiungere alle due vasche di trattamento di prima pioggia esistenti, che hanno volumetria complessiva pari a 80 mc, una ulteriore vasca, in tutto simile alle altre, che porterà la volumetria complessiva a 120 mc.

- *tali acque confluiranno in un pozzetto di testa e successivamente trattate come di seguito descritto:*
 - * *separazione delle acque di prima pioggia, in vasca di accumulo, della capacità complessiva pari a circa 120 mc*
 - * *le acque raccolte, entro 72 ore dalla precipitazione vengono inviate al trattamento di decantazione e disoleatura e quindi allo scarico S1, nel canale consorziale;*
- *le acque di seconda pioggia, vengono inviate al bacino idraulico di laminazione, poi scaricate nel reticolo idrografico tramite lo scarico S2 con una portata massima di 8 l/s per ettaro, così come richiesto dal Consorzio di Bonifica.*

Relativamente allo scarico idrico delle acque meteoriche di seconda pioggia, secondo questa Agenzia, per la tipologia delle acque che dilavano i piazzali, il sistema proposto non risulta idoneo, secondo la D.G.R. 286/05, Cap. "8.1.1" - Par. "III" - Lett."A" - Caso "2", in quanto tale dilavamento in relazione alla tipologia dell'attività che viene svolta, "non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi", (per la precisione non si esaurisce nell'arco dei primi 15 minuti o 5 mm di pioggia). La Normativa non si riferisce esclusivamente al dilavamento di rifiuti, ma ricomprende anche le materie prime. A tal proposito, per quanto concerne gli impianti a biogas e a biometano le acque meteoriche che ricadono sulle superfici di circolazione dei mezzi operativi che movimentano la biomassa, sulle quali è praticamente sempre presente materiale trascinato o disperso dai mezzi stessi, è potenzialmente inquinante (biomassa per l'alimentazione del digestore, oli esausti, terreno, ecc.).

Infatti la D.G.R. 286/05 prevede che qualora l'acqua meteorica vada a dilavare, anche in modo discontinuo, un'area destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazze, parcheggi, ecc.) trasportando con sé residui, anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso l'eventuale regime autorizzativo.

Pertanto, essendo tutte le acque meteoriche di dilavamento di fatto potenzialmente contaminate, si ritiene che la Società debba provvedere ad un trattamento di depurazione di tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) escluse quelle delle coperture, come previsto dalla D.G.R.1860/06 al Capitolo I - Par. A2 – punto 4.2.

Possono quindi essere recapitate nell'invaso di laminazione le sole acque meteoriche provenienti dalle coperture delle vasche di stoccaggio e dei digestori.

Questa Agenzia esprime pertanto una valutazione tecnica non favorevole alla proposta di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, presentata dalla Ditta.

Emissioni in atmosfera → *La Ditta dichiara la presenza sia di emissioni convogliate che diffuse, oltre a sfiati di emergenza dalle valvole di sovra-sotto pressione e di sicurezza dell'impianto. Pertanto, tenuto conto di quanto presentato ed integrato dalla Ditta:*

- *Per l'Emissione E1 relativa al nuovo Cogeneratore con potenza termica di 0,851 MWt alimentato a biogas, per soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto produttivo, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo par.) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si propongono limiti che differiscono da quelli proposti dalla Ditta e si ritiene accettabile il valore delle polveri totali proposto;*
- *La Ditta ha dichiarato di utilizzare un sistema di upgrading del biogas con tecnologia a membrane per separare le molecole di metano dall'anidride carbonica e dall'acqua nonché dalle altre impurità presenti.*

Il biogas prodotto nell'impianto viene prima fatto passare in torri di lavaggio, tipo scrubber, per la rimozione dell'H₂S e VOC, successivamente un'ulteriore adsorbimento su filtri a carboni attivi per la rimozione dei composti azotati e dei VOC residui. Avviene poi la rimozione della condensa per mezzo di un "chiller" di raffreddamento. La purificazione finale del biogas a biometano avviene per mezzo di membrane a triplo stadio con un'efficienza dichiarata fino al 99% di metano e ulteriore passaggio su filtri a carboni attivi.

*L'Off-Gas, di cui la Ditta dichiara essere composto principalmente da CO₂ in quantità maggiore del 98%, con un contenuto di metano inferiore al 1%, viene convogliato ad un combustore termico rigenerativo RTO e scaricato in atmosfera attraverso l'**Emissione E2** ad una altezza di circa 3 metri con una portata di 600 Nm³ /h ed una temperatura di 800 °C.*

A parere di questo ST si ritiene che questa emissione ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti di alcuni parametri.

Quindi, sulla base del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06, si propongono limiti da rispettare.

- Per l'**Emissione E3** relativa alla torcia di sicurezza a presidio della linea biogas e biometano, che ai sensi di quanto previsto all'art. 272 co. 5 del D.Lgs. 152/06 non necessita di essere autorizzata, la Ditta ha dichiarato una temperatura di combustione di 900°C, una portata di 1200 Nm³ /h ed una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla DGR E.R. 1496/2011. Gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli;
- Nella planimetria presentata si è riscontrata la presenza di una caldaia forse utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in ausilio al cogeneratore e di cui la Ditta non ha allegato informazioni tecniche. Queste sono perciò state richieste come integrazione, ma la ditta ha fornito solo una scheda tecnica del fornitore in lingua francese. Pertanto, con quanto si è potuto desumere, per l'**Emissione E4** (Caldaia con potenza termica di 0,17 MWt) alimentata a biogas e forse utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in ausilio al cogeneratore, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (sesto paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si propongono limiti da rispettare;

Questo ST esprime pertanto una valutazione favorevole alla richiesta della Società per le emissioni in atmosfera, di cui al presente paragrafo, a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni espresse in merito al sistema di upgrading:

VISTA la nota del SUAP del Comune di Masi Torello, Prot. n. 4062 del 27.08.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/154424 del 27.08.2024 con cui ha trasmesso il proprio parere ambientale favorevole al rilascio dell'A.U.A. riguardante, in particolare, l'impatto acustico, alle seguenti condizioni:

- dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre l'insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo della variazione del conferimento dei vari prodotti, che risultano accedere da diversi svincoli e l'innalzamento del numero di transiti in entrata-uscita dall'impianto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
- nel momento di riutilizzo dell'edificio denominato R. Arginone 1 come unità abitativa, dovranno tempestivamente essere predisposti gli interventi di mitigazione valutati e proposti, rilevando successivamente che l'effettivo abbattimento acustico determini il rientro nei limiti normativi;
- trattandosi di valutazione previsionale, poiché non risultano ancora presenti tutti gli impianti e gli apparati valutati, all'atto del completamento della struttura ed in un momento rappresentativo del suo funzionamento, dovrà essere predisposto il collaudo acustico, inviando copia della verifica al Comune di Masi Torello;
- la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele al fine del contenimento di emissioni in atmosfera, rumori e vibrazioni;

VISTO il Contributo finale del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae-Ferrara in merito alla valutazione di impatto odorigeno, Prot. n. PG/2024/157100 del 30.08.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, che riporta le seguenti conclusioni:

“Per quanto riguarda il traffico indotto si ritiene non significativo l'aumento giornaliero dei mezzi così come indicati. La stima dell'impatto odorigeno evidenzia il rispetto dei valori di accettabilità specifici per le destinazioni d'uso del territorio ai sensi del nuovo decreto odori; il confronto tra stato attuale e di progetto depone per un miglioramento dei valori di concentrazione di odore presso ricettori individuati

per lo scenario di progetto grazie alla riduzione delle emissioni odorigene delle sorgenti considerate. Si raccomanda di mettere in atto tutte le misure di mitigazioni previste e di adottare azioni gestionali atte a minimizzare l'impatto odorigeno. In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011 e come previsto dal proponente stesso, si richiede che, a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, venga effettuato il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725:2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere sia il campionamento delle sorgenti qui indicate insieme alle ulteriori sorgenti potenzialmente odorigene individuate, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti.

Al termine del primo anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio.

Si anticipa che la ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene, qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno”;

VISTE le note dell'Ufficio Energia-SAC Arpae Ferrara e, in particolare:

- la nota Prot. n. PG/2024/119460 del 28.06.2024 di “Trasmissione verbale 1° seduta di CdS e richieste di integrazione - Sospensione del procedimento”;
- la nota Prot. n. PG/2024/145170 del 07.08.2024 di “Trasmissione verbale 2° seduta Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva”;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 in data 24.07.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/135756) a seguito delle richieste formulate nella 1° seduta della CdS;

VISTO quanto dichiarato dalla Ditta nella "Relazione fase transitoria" fornita con le suddette integrazioni e, in particolare, che:

" L'intervento di conversione è stato studiato per consentire alla Agricola 2000 S.S. di proseguire la normale conduzione dell'impianto biogas esistente fino al giorno prima dell'immissione in rete del primo mc di biometano, ovvero giorno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione di biometano.

Infatti tutte le opere di progetto riguardano interventi su aree esterne all'impianto preesistente: le coperture delle vasche di stoccaggio, così come le infrastrutture a corredo (viabilità, nuova prevasca, e nuovo capannone) sono infatti ubicate a fianco dell'impianto esistente.

Sarà pertanto possibile avviare e gestire il cantiere per la conversione senza nessuna interferenza significativa con l'impianto biogas esistente.

L'unica fase di potenziale interferenza sarà quella di realizzazione delle connessioni idrauliche tra le nuove fasi e l'impianto esistente. Tale collegamento sarà realizzato esclusivamente dopo la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto biometano.

Analogamente la sostituzione del cogeneratore esistente con il nuovo cogeneratore a biogas per la produzione dell'energia elettrica in autoconsumo sarà eseguita dopo la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione biometano.

La tempistica dovrebbe essere la seguente:

- iscrizione dell'impianto alla V asta del GSE, entro gennaio 2025;*
- inizio dei lavori di progetto a valle della pubblicazione della graduatoria di assegnazione dell'incentivo, prevista entro maggio 2025;*
- fine lavori entro aprile 2026: mentre si realizzano i lavori di costruzione delle opere di progetto l'impianto rimarrà attivo nella configurazione attuale, con produzione di energia elettrica da biogas con potenza nominale 999 kWel.*

- 4 maggio 2026: comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto biometano, previa comunicazione contestuale di sostituzione del cogeneratore alimentato a biogas esistente con il nuovo cogeneratore di potenza pari a 350 kWel. Sono necessarie 4 settimane di lavoro per sostituire il cogeneratore e per ultimare gli allacci (elettrici ed idraulici) dell'impianto in assetto biometano. In queste 4 settimane si procede inoltre alle prove di funzionamento dell'impianto di upgrading.

Il 08/06/2026 si prevede di immettere nel carro bombolaio il biometano e quindi comunicare al GSE l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

Si richiede pertanto di mantenere attiva la autorizzazione vigente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas fino alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, ovvero 04/05/2026”;

VISTE le note dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene Pubblica, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, espresse nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 e precisamente:

- La nota di richiesta chiarimenti, Prot. n. 39179 del 19.06.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/113079 del 19.06.2024), nella quale, in particolare, relativamente alle emissioni odorigene rileva che:

* è stata effettuata una simulazione previsionale di diffusione degli odori che mostra il rispetto dei limiti nei recettori individuati. Il confronto tra stato attuale e di progetto depone per un miglioramento dei valori di concentrazione di sostanze odorigene riscontrate presso ricettori individuati in seguito alla realizzazione degli interventi in oggetto;

* Sono previste azioni gestionali atte a minimizzare l'impatto odorigeno (automezzi di trasporto delle biomasse in entrata e uscita dotati di cassoni a tenuta stagna e/o coperti, cumuli di di materiale coperti, ecc.);

* la Ditta si impegna ad attivare un piano di monitoraggio degli odori di durata pari a 2 anni dalla messa in esercizio nel nuovo assetto;

- Il Nulla Osta della stessa U.O.C., Prot. n. 49890 del 05.08.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/143637 del 06.08.2024), nel quale sottolinea che le azioni previste al fine di evitare la proliferazione di insetti vettori di malattie infettive vanno sempre aggiornate sulla base delle indicazioni annuali della Regione e del Comune territorialmente competente;

VISTA la nota volontaria trasmessa dalla Ditta e acquisita nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 in data 27.08.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/154348), nella quale precisa che TUTTE LE ACQUE DEI PIAZZALI SIANO ESSI ESISTENTI E DI PROGETTO SARANNO RACCOLTE ED INVIATE AL TRATTAMENTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA;

RITENUTO che la suddetta soluzione, riguardante la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, che prevede il totale riutilizzato nell'impianto di digestione anaerobica, senza generare alcuno scarico, superi la valutazione tecnica non favorevole espressa dal ST nella relazione PG/2024/152303, precedentemente riportata e annulli la dichiarazione di "proseguimento senza modifiche" dell'istanza di AUA riguardante la matrice scarichi idrici, in quanto non è più presente tale matrice tra quelle da autorizzare;

Vista la documentazione trasmessa dalla Ditta, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/168436 del 19.09.2024 e, in particolare, la "Planimetria AUA" aggiornata e la dichiarazione/conferma del tecnico che sarà presente solo lo scarico delle acque meteoriche derivanti dalla copertura del nuovo capannone, scarico che non necessita pertanto dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

D E T E R M I N A

di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), autorizzata con atto di A.U.A. n. 6957 del 11.11.2024, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-2812 del 17.05.2024, **per la riconversione dell'impianto a biogas autorizzato, in un impianto a biometano da 300 Smc/h** per la Ditta **AGRICOLA 2000 S.S. DI COLOMBARINI LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. n. 01525440382, con sede legale nel Comune di Masi Torello (FE), Via Portuense n. 10, e impianto nel Comune di Masi Torello (FE), Via Arginone.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

FASE TRANSITORIA (fino all'entrata in esercizio dell'impianto a biometano).

1. Relativamente alla conversione dell'impianto a biogas in impianto a biometano, la Ditta dovrà comunicare la data di inizio lavori (prevista entro Maggio 2025) e di fine lavori (prevista entro Aprile 2026);

2. La Ditta dovrà comunicare la data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano (prevista per il 4 Maggio 2026) e di contestuale sostituzione del cogeneratore esistente con il nuovo cogeneratore di potenza pari a 350 kWel;
3. Fino alla data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano (prevista per il 4 Maggio 2026), per la matrice "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e per la matrice "SCARICHI IDRICI", devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell'atto di A.U.A. vigente n. 6957 del 11.11.2014, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-2812 del 17.05.2024;
4. Dalla data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano e di contestuale sostituzione del cogeneratore esistente, ferme restando le tempistiche necessarie all'installazione del nuovo cogeneratore indicate dalla Ditta in 4 settimane lavorative, per le "emissioni in atmosfera" INIZIERANNO A VALERE le prescrizioni riportate nel presente atto.

ESERCIZIO IMPIANTO A BIOMETANO

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, sono quella contrassegnate ed indicate con le sigle "E1" (Cogeneratore a biogas con potenza termica di 0,851 MWt), "E2" (Combustore termico rigenerativo RTO), "E4" (Caldaia a biogas con potenza termica di 0,17 MWt), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - PLANIMETRIA AUA**;
2. L'emissione contrassegnata ed indicata con la sigla "E1", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - PLANIMETRIA AUA**, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo par.), parte III, Allegato I, parte V del D.Lgs 152/06 dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 Cogeneratore da 0,851 MWt
Portata Nm ³ /h	1500
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	1
COV (espressi come C- organico totale) escluso il metano	40
Ossidi di azoto (espressi come NO)	190
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60
Monossido di carbonio CO	300
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2
Ammoniaca NH ₃	2
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%	

- La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "E1" dovrà essere almeno annuale. I rapporti di prova dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
- L'emissione contrassegnata ed indicata con la sigla "E2" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - PLANIMETRIA AUA, per le valutazioni riportate in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E2 Combustore termico rigenerativo RTO
Portata Nm ³ /h	600
Durata (h/anno)	24
Altezza minima (m)	3

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	1
COV (espressi come C- organico totale) escluso il metano	1
Idrogeno solforato H ₂ S	5
Ammoniaca NH ₃	2

5. L'emissione contrassegnata ed indicata con la sigla "E4" (Caldaia con potenza termica di 0,17 MWt) alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in ausilio al cogeneratore, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - PLANIMETRIA AUA, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (sesto paragrafo), Parte III, Allegato I, Parte V del D.Lgs 152/06 dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E4 Caldaia a biogas da 170 kWt
Portata Nm ³ /h	375

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	20
COV (espressi come C- organico totale) escluso il metano	20
Ossidi di azoto	200

(espressi come NO ₂)	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Monossido di carbonio CO	150
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

6. Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione per i futuri controlli;
7. Per le **Emissioni "E1", "E2" ed "E4" dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:**
- la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale e al Comune di Masi Torello-Servizio Ambiente;
 - entro un termine **massimo di 90 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;
8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il

termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

9. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
10. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
11. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
12. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con

Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

13. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
16. Relativamente all'Emissione contrassegnata ed indicata con la sigla "E3" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - PLANIMETRIA AUA, relativa alla Torcia di sicurezza a presidio della linea biogas e biometano, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione delle stesse, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
17. La suddetta torcia dovrà assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, come previsto dalla D.G.R. E-R 1496/2011;
18. **Entro tre mesi** dall'entrata a regime dell'assetto in progetto, data che dovrà essere comunicata a questa Agenzia, la Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di G.R. n. 1495/2011,

dovrà effettuare il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere sia il campionamento delle sorgenti indicate insieme alle ulteriori sorgenti potenzialmente odorigene individuate, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti.

Entro 2 mesi dal termine del primo anno della campagna, dovrà essere redatta e trasmessa al Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, per le opportune valutazioni, al Comune di Masi Torello e all'Azienda USL di Ferrara, una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio;

19. Qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, la Ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene.

B) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

1. L'attività di utilizzazione agronomica del digestato deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2024 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata;
2. Le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi "non sostanziali" (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:

- a) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
- b) variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre l'insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo della variazione del conferimento dei vari prodotti, che risultano accedere da diversi svincoli e l'innalzamento del numero di transiti in entrata-uscita dall'impianto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. Per le fasi di carico/scarico la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
4. Nel momento di riutilizzo dell'edificio denominato R. Arginone 1 come unità abitativa, dovranno tempestivamente essere predisposti gli interventi di mitigazione valutati e proposti, rilevando successivamente che l'effettivo abbattimento acustico determini il rientro nei limiti normativi;
5. All'atto del completamento della struttura ed in un momento rappresentativo del suo funzionamento, dovrà essere predisposto il collaudo acustico, inviando copia della verifica al Comune di Masi Torello;
6. La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele al fine del contenimento di emissioni in atmosfera, rumori e vibrazioni.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano, per come precedentemente descritto, l'A.U.A. atto n. 6957 del 11.11.2024, adottato dalla Provincia di Ferrara, come modificato con atto n. DET-AMB-2024-2812 del 17.05.2024, adottato da Arpae-SAC Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Per il **rinnovo** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma, 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.